



*Circolare n. 6 del 5 giugno 2025 — Ufficio del Segretario
Comunale
Dott. Gabriele Capozzi*

CIRCOLARE

A tutti i dipendenti

All'Amministrazione Comunale

Al Nucleo di Valutazione

All'Organo di Revisione

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: Donazioni e lasciti testamentari a favore del Comune – Indicazioni operative.

Al fine di fornire puntuali indicazioni per una corretta gestione delle donazioni e dei lasciti testamentari a favore del Comune, si ritiene utile riepilogare di seguito le modalità operative e i riferimenti normativi applicabili.

1. Donazioni

La donazione è un contratto con il quale una parte (donante) trasferisce, per spirito di liberalità, un bene di sua proprietà al Comune (donatario), con l'intento di accrescere il patrimonio pubblico a beneficio della collettività.

Possono essere oggetto di donazione:

- beni mobili (denaro, opere d'arte, arredi, attrezzature, ecc.);
- beni mobili registrati;
- beni immobili.

Il soggetto donante deve presentare **formale istanza sottoscritta**, indirizzata al Comune (Ufficio Protocollo), contenente:

- descrizione dettagliata del bene che intende donare;
- dichiarazione di esclusiva proprietà del bene;



Circolare n. 6 del 5 giugno 2025 — Ufficio del Segretario

Comunale

Dott. Gabriele Capozzi

- dichiarazione ai sensi dell'art. 783 c.c. circa la modicità o meno del valore, anche in relazione alle proprie condizioni economiche.

L'Amministrazione Comunale, verificato l'interesse pubblico, potrà accettare la donazione con deliberazione di Giunta o di Consiglio, secondo la natura del bene.

Per i beni di modico valore, la donazione può perfezionarsi senza atto pubblico. In caso contrario, è necessaria la stipula di **atto pubblico notarile**.

La valutazione del valore modico del bene donato si basa su due criteri, uno oggettivo e l'altro soggettivo (Cass. sent. n. 3858/2020). In particolare:

- quello obiettivo è correlato al **valore del bene** che viene regalato;
- quello soggettivo tiene conto delle **condizioni economiche del donante**.

Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.

Il Tribunale di Ascoli Piceno (sentenza n. 65/2021) ha stabilito che un trasferimento di strumenti finanziari per oltre 340.000 euro non può essere considerato di modico valore, anche se rapportato alle condizioni economiche floride del donante.

Ed ancora è stato detto che «Il valore modico del bene, oltre che da elementi oggettivi (il valore del bene in sé per sé), è da rapportare anche alle condizioni economiche del donante, nel senso che la donazione non deve incidere in modo apprezzabile sul suo patrimonio (Cass. 17 febbraio 2020 n. 3858, App. Roma 22 giugno 2011)». Quindi anche la **donazione di denaro** richiede la forma dell'atto notarile, salvo si tratti di importo di modico valore. Nel caso di donazione di una somma pari a 50mila euro è da escludersi che essa possa considerarsi di modico valore, avuto riguardo al valore oggettivo della stessa e alle condizioni economiche dello stesso donante.

La circolare n. 3/2018 dell'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni importanti sul trattamento fiscale delle donazioni di modico valore. Secondo le indicazioni fornite dal fisco, le donazioni di piccola entità non sono soggette all'imposta sulle donazioni. Questa disposizione si ricollega all'articolo 783 del Codice Civile, che definisce il concetto di "modico valore" in relazione alle condizioni economiche del donante e al valore del bene donato.

2. Eredità e legati testamentari

Il Comune può essere destinatario di disposizioni testamentarie, in qualità di **erede** (titolarità universale, con attivo e passivo) o **legatario** (titolarità particolare).



*Circolare n. 6 del 5 giugno 2025 — Ufficio del Segretario
Comunale
Dott. Gabriele Capozzi*

In presenza di testamento:

- se il Comune è nominato **erede**, l'accettazione avverrà **con beneficio di inventario**, con atto deliberativo motivato;
- se è nominato **legatario**, i diritti si trasferiscono automaticamente all'apertura della successione. L'Ente manifesta la volontà di accettare il beneficio con apposita deliberazione.

In ogni caso, è necessario accertare che il bene comporti un vantaggio per la comunità amministrata, valutandone impatti e oneri eventuali.

3. Riferimenti normativi

- Titolo V del Libro II del Codice Civile (artt. 769 ss.);
- Legge 6 giugno 2000, n. 192 (che ha abrogato l'autorizzazione prefettizia per l'accettazione dei lasciti da parte dei Comuni).

Si raccomanda agli uffici competenti (Segreteria, Ragioneria, Patrimonio) di vigilare sulla corretta istruttoria delle eventuali proposte di donazione o lascito, avendo cura di acquisire tutta la documentazione necessaria e di attivare per tempo le opportune verifiche giuridiche e patrimoniali.

Si raccomanda infine di dare **massima diffusione** della presente comunicazione a tutto il personale interessato.

IL SEGRETARIO COMUNALE

- *Gabriele CAPOZZI* -



GABRIELE CAPOZZI
MINISTERO DELL'INTERNO
30.07.2025
09:21:11
GMT+02:00